



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. 2/2020 V.G.

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.12.2020,
letto il ricorso, depositato da SQUILLACE Salvatore;
vista la proposta di piano del consumatore allegata al ricorso e la documentazione allegata alla proposta medesima;
letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi (C.O.A. Catanzaro), avv. Nicoletta Politelli, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode;
viste le integrazioni richieste dal Giudice con decreto 20-24.02.20, depositate dal ricorrente in data 05.03.20;
viste le modifiche al piano introdotte in vista dell'udienza del 15.07.20 (a trattazione scritta) in cui il ricorrente è stato sentito e lo stesso ha concluso per l'omologa del piano, udienza poi rinviata al 16.09.20 per mancato deposito della prova della notifica del decreto di fissazione ai creditori;
visto il verbale dell'udienza del 16.09.20, con il quale il Giudice D.ssa Song Damiani si è riservata e, rilevate ulteriori criticità, ha indicato le modifiche da apportare al piano (integrazione spese dell'OCC e del difensore in prededuzione – chiarimento della esatta quota mensile dello stipendio da mettere a disposizione dei creditori);
rilevato che il ricorrente ha depositato il piano corretto con nota integrativa e relazione del professionista incaricato depositata in data 13-14.10.20;
rilevato che il Giudice ha quindi fissato per l'omologa del piano modificato l'udienza del 09.12.20, disponendo la sospensione delle procedure esecutive e onerando il Gestore della crisi della notifica del decreto ai creditori;
vista la memoria di costituzione del creditore SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. depositata in data 27.11.20, con la quale il predetto si è opposto all'omologa del piano,



nonché le osservazioni al riguardo del Gestore della crisi depositate l'08.12.20;
visto il verbale dell'udienza del 09.12.20 in cui il ricorrente e il professionista incaricato, unici presenti, hanno ribadito la richiesta di omologa del piano ed è stata quindi riservata la decisione in merito;
verificata la ammissibilità della presente procedura e la regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione udienza per l'omologa effettuate da detto professionista;
pronuncia il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il ricorrente ha innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 7, comma 2, L. 3/2012, non derivando i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabile il debitore-consumatore a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. 3/2012.

Lo stesso non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure ha subito, per cause imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis L. 3/2012.

Secondo quanto attestato dal professionista, incaricato ai sensi dell'art. 15 L. 13/2012, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e il ricorrente non ha compiuto alcun atto in frode ai creditori.

Il Sig. SQUILLACE Salvatore ha proposto, con l'ausilio del gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente ad € 85.086,65 (le singole voci sono indicate alle pagine 11-12 della relazione del Gestore).

Quasi l'intero debito è relativo a prestiti contratti negli anni con diversi operatori professionali del credito al consumo.

Lo Squillace è componente di famiglia composta da tre persone: oltre al predetto, ne sono componenti la moglie Senese Adele e il figlio Squillace Gabriel, nato nel 1999, che risulta ancora a carico del ricorrente (su richiesta del Giudice, sono stati documentate prestazioni di lavoro saltuarie part time e a tempo determinato attualmente non in atto); il nucleo familiare è quindi monoreddito e il ricorrente dispone di uno stipendio mensile netto di circa € 1.450,00, oltre a tredicesima e quattordicesima mensilità per € 2.400,00 annui, in qualità di dipendente dell'AZ S.p.A., con sede in Catanzaro (come da modelli 730 e certificazioni uniche depositate).

Il nucleo familiare non dispone di proprietà immobiliari (paga un canone di locazione per



l'abitazione occupata di 550 €/mese) né di beni mobili significativi.

Come attestato anche dal Gestore della crisi, il sovraindebitamento del ricorrente, sicuramente presente, è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti di istituti di credito e di prestito personale, verso i quali lo Squillace ha contratto vari prestiti per poter sostenere, oltre alle spese necessarie alla famiglia, le spese necessarie alle cure mediche oculistiche della moglie Senese Adele: in sostanza, per far fronte ai prestiti pregressi, che non riusciva più a ripagare con il proprio unico reddito, lo Squillace ha contratto successivi finanziamenti fino al punto che lo stipendio a disposizione non è stato più sufficiente a coprire le richieste creditorie cumulatesi.

A partire dagli anni 2004-2005, la Sig.ra Adele Senese ha iniziato infatti ad avere gravi problemi alla vista a causa di una patologia importante, comportante il rischio di cecità, per cui si sono resi necessari ripetuti spostamenti, in particolare a Roma, per effettuare visite specialistiche, l'acquisto di presidi medici, in particolare lenti e occhiali speciali, con costi rilevanti per la famiglia (sono state prodotte al riguardo alcune fatture dal 2005 al 2017). A causa delle predette spese, definite "esorbitanti" dal professionista incaricato della relazione, i coniugi Squillace-Senese hanno dovuto in definitiva far fronte a spese che la famiglia monoreddito non ha infine più potuto, incolpevolmente, sostenere.

La situazione è infatti peggiorata a partire dagli anni 2011-12 quando la Senese è stata sottoposta a due interventi chirurgici, ad entrambi gli occhi, con ulteriori maggiori spese a carico del nucleo familiare

Da qui i prestiti personali, le cessioni del quinto e le deleghe di pagamento poste in essere nei confronti di diverse società, analiticamente indicate nel piano e nella relazione (da ultimo, in particolare, Santander Consumer Bank S.p.A.), secondo quanto attestato dal Gestore, necessari al fine principale di rinnovare i finanziamenti con estinzione di quelli pregressi.

Sul punto, e quindi in tema di meritevolezza del ricorrente, si è opposta all'omologa la Santander Consumer Bank S.p.A., evidenziando, con una puntuale analisi delle spese effettivamente documentate dal debitore, a corredo del piano presentato, la presunta infondatezza delle affermazioni del ricorrente e del Gestore della crisi.

Nella sostanza si contesta il collegamento tra indebitamento e la situazione sanitaria della Senese, evidenziando come le spese documentate rappresentino un contesto di modesta incidenza della situazione della Senese sul budget familiare, negli anni considerati, non tale da giustificare il ricorso al credito, che sarebbe quindi avvenuto, secondo l'implicita argomentazione della Santander, per mere esigenze edonistiche e con una colpevole



incapacità del ricorrente di programmare l'assunzione delle proprie obbligazioni, in relazione alle entrate del nucleo familiare.

L'argomentazione, per quanto articolata, non appare convincente.

Non era richiedibile innanzitutto al ricorrente la continua e pedissequa documentazione delle spese di viaggio, soggiorno, per presidi medici, ecc. nel corso degli anni, in logica coerenza con una iniziale ragionevole aspettativa dello Squillace di poter continuare a far fronte alle esigenze della famiglia, nonostante la malattia della coniuge.

Anche i tempi dell'indebitamento, evidenziati dal creditore medesimo, appaiono in realtà coerenti con le conclusioni del Gestore. Risulta infatti che il primo finanziamento è successivo di alcuni anni (2008) alla scoperta della patologia della Senese (2004-2005), il che appare coerente in realtà con il suddetto sforzo iniziale del debitore di far fronte con le proprie risorse, divenuto insufficiente dopo alcuni anni, e quindi con la imprevedibilità della situazione di indebitamento in cui il ricorrente si è venuto a trovare.

Nel prosieguo, inoltre, è stato attestato dal professionista incaricato, in ciò sostanzialmente non smentito dal creditore opponente, che i successivi finanziamenti siano stati volti per lo più a ripianare l'indebitamento precedente, non essendo stato evidenziato alcun acquisto o atto che possa considerarsi di colpevole pregiudizio della situazione finanziaria della famiglia. Al riguardo il creditore evidenzia la situazione abitativa della famiglia, suggerendo, senza però minimamente provare, l'esistenza di precedenti proprietà immobiliari della famiglia e la non veridicità del canone di locazione evidenziato nel piano. Null'altro è stato eccepito in punto di meritevolezza.

Per converso, anche in sede di osservazioni a quanto evidenziato dal creditore, il Gestore della crisi ha fortemente insistito sulle cause dell'indebitamento, sull'assenza di evidenze di comportamenti colpevoli del debitore, sul fatto che attualmente il debitore debba appoggiarsi a parenti per poter mandare avanti la propria famiglia.

A ciò si aggiunga che, per anni, la famiglia ha pagato le rate mensili di rimborso ai vari creditori, non sottraendosi alle proprie responsabilità, fino ai provvedimenti emessi dal GE (alla Santander in particolare per € 264,00 mensili, fino al provvedimento del G.E. del 4.12.2018 che ha autorizzato il pignoramento della Danubio S.r.l. per € 155,64 mensili, con contestuale sospensione della somma di 264,00 per la delega di pagamento) e fino ad anni recenti, dopo che la Senese ha dovuto affrontare (2011-12) due importanti interventi chirurgici, ad entrambi gli occhi (come da cartelle cliniche allegate), per trapianto di cornea.

I tempi in cui le obbligazioni sono state contratte e quanto sopra evidenziato rendono del tutto



verosimile l'incolpevolezza dell'indebitamento e quindi la sussistenza del requisito della meritevolezza.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012). All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dalla L. n. 3/2012) e la liberazione dai debiti residui. Tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori, non essendo il piano soggetto al voto degli stessi, mentre tale assenso è imprescindibile, in un'ottica di contemperamento dei diversi interessi in gioco, ove non si tratti di un consumatore, ma di un imprenditore non fallibile (*rectius* di crediti derivanti da attività professionale o di impresa).

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che attualmente in busta paga lo Squillace subisce trattenute mensili per complessivi € 703,21 (comprendenti di cessione del quinto e n. 2 pignoramenti), gravanti su uno stipendio netto mensile medio di € 1.450,00 circa (oltre a tredicesima e quattordicesima mensilità per complessivi € 2.400,00 annui), da cui dover ricavare le risorse per il canone mensile per l'abitazione, pari ad € 550,00/mese, oltre alle altre spese evidenziate (tra cui € 350,00/mese per le esigenze di mantenimento della famiglia di 3 componenti; € 80,00/mese per l'autovettura, € 150,00 per utenze gas e luce).

A fronte delle suddette esigenze i ricorrenti propongono, quindi, un piano concepito come segue, stanti le successive precisazioni e correzioni richieste dal Tribunale procedente.

Si prevede innanzitutto, quali uniche risorse del piano, la messa a disposizione dei creditori da parte del ricorrente della parte residua del proprio stipendio, pari ad € 300,00 mensili, una volta detratta la somma necessaria per le esigenze quotidiane della famiglia, da utilizzarsi per il pagamento rateale di tutti i debiti secondo le percentuali e la rateizzazione riportate nel piano definitivo depositato in data 13.10.2020.

Il piano prevede una falcidia dei crediti, tutti chirografari, pari all'80% per tutti i creditori concorrenti, con pagamento integrale in prededuzione dei soli compensi del Gestore e del



difensore (per € 927,50 ciascuno).

Una volta pagate le spese in prededuzione e le prime 10 rate previste ad estinzione delle posizioni nei confronti di Banca IFIS S.p.A., Banco di Napoli e Comune di Catanzaro, si prevede una accelerazione dell'ammortamento dei residui debiti, prevedendosi la chiusura del piano in n. 59 mesi (5 anni circa).

Il professionista incaricato per la gestione della crisi ha concluso che la proposta di piano formulata dal sig. Squillace è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento ormai prevalente, il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento); molti sono gli indici testuali al riguardo, tra cui, ad esempio, l'art. 14^{quater} della L. 3/12, il qual prevede la possibilità di conversione della procedura, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio, mettendo a disposizione quale attivo anche le sole somme derivanti dallo stipendio per l'attività lavorativa prestata;
- quanto alla famiglia del ricorrente, la stessa, titolare di un rapporto di locazione per l'abitazione in cui vive, è composta dai coniugi e da un figlio convivente, non economicamente autonomo e quindi non in grado, come la Senese, coniuge del ricorrente e affetta dalla patologia sopra indicata, di contribuire al *menage* familiare;
- in tale situazione, il ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori, per anni cinque, i crediti futuri di natura retributiva derivanti dalla propria stabile attività lavorativa dipendente, da quantificarsi in media in € 1.450,00 netti mensili (oltre tredicesima e quattordicesima), chiedendo di dichiararne indisponibile per i creditori, stanti le spese familiari mensili, un importo pari a € 1.150,00 per ciascun mese, così mettendo a disposizione la somma effettiva di € 300,00;
- in mancanza di altri beni utilmente liquidabili non si pone realisticamente una alternativa liquidatoria da valutarsi comparativamente quale eventualmente maggiormente soddisfattiva per i creditori, tutti chirografari;
- d'altra parte, anche l'art. 14^{ter}, co. 6, lett b) esclude dalla liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della*



famiglia indicati dal Giudice”, con una disposizione che deve considerarsi cumulativa, e non alternativa, a quella di cui alla precedente lett. a); ne consegue che quanto eventualmente occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia non possa in nessun caso andare ad incidere sugli indicati limiti di impignorabilità: la quota indisponibile ai creditori può quindi essere determinata soltanto in misura pari o semmai superiore ai limiti di legge (pari o superiore cioè ai quattro quinti o alla metà dello stipendio a seconda della natura dei crediti); - nella fattispecie non è quindi accoglibile la richiesta del creditore costituito di aumentare la quota messa a disposizione dei creditori.

La durata del piano e l'importo della rata messa a disposizione appare in definitiva un giusto temperamento con le esigenze dei creditori, potendosi anche dubitare che lo stato di crisi finanziaria ed economica del richiedente, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, potesse ad un certo punto essere stata (o dovendo essere) a conoscenza degli istituti finanziatori, sussistendo plurimi finanziamenti anche da parte del medesimo ente finanziatore, i quali avrebbe quindi dovuto valutare la situazione finanziaria della famiglia.

Da ultimo, occorre anche tener conto dell'eccezione proposta dalla Santander Consumer Bank S.p.A. in merito all'opponibilità della cessione del quinto posta in essere sul proprio stipendio dal ricorrente, nonché, più in generale, con riguardo ai pignoramenti e assegnazioni già operanti sul medesimo stipendio.

Al riguardo si osserva che a parere del giudicante, tra le risorse del piano, debbano necessariamente rientrare anche gli importi oggetto di restituzione a fronte di finanziamento personale, trattandosi di crediti (non privilegiati ma) chirografari e considerato che anche la presente procedura di sovraindebitamento vada inquadrata tra le procedure concorsuali o para-concorsuali che dir si voglia, tale, comunque, da impedire l'ulteriore pagamento convenzionale mediante cessione (o mandato all'incasso a scopo di garanzia) nei confronti della mutuataria. Ove tale operazione sopravvivesse alla presente procedura, realizzerebbe una evidente lesione della *par condicio creditorum* (cfr. Trib. Pistoia 23.2.2015 e Trib. Siracusa 17.6.2016); e *eadem ratio* ricorre con riguardo ai pagamenti in esecuzione di un pignoramento dello stipendio, da percepire *pro futuro* da parte dal soggetto sovraindebitato, ove il credito sia anch'esso anteriore e quindi concorsuale.

La Cassazione (sent. n. 551/12) ha ritenuto che, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data di dichiarazione dello stesso, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione. Lo stesso principio deve ritenersi applicabile alla procedura di



sovraindebitamento e, nella specie, al piano del consumatore, anche alla luce del disposto di cui all'art. 12bis L.3/12 ult. co., ove prevede che il decreto di omologa del piano “*deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento*”, con effetti dunque analoghi anche alla dichiarazione di fallimento, nel senso che lo stesso crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi. La natura, come già detto, concorsuale della procedura, che mira alla ristrutturazione della globale situazione debitoria del soggetto interessato, al fine di evitare che lo stesso sia gravato da debiti per l'intera esistenza, induce dunque a ritenere applicabili le norme previste per il fallimento, per garantire la *par condicio creditorum*, dimodoché il creditore, in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui non versata alla data di apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale, in sostanza poiché l'esecuzione forzata non è ancora per egli terminata.

La norma di cui all'art. 12ter L.3/12 prevede d'altronde che “*dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.*”

Pertanto, anche le cessioni di crediti a garanzia della restituzione di prestiti sono soggette all'effetto sospensivo e poi risolutivo inerente ugualmente le procedure esecutive non pervenute a completo esaurimento.

La soluzione contraria, e cioè ritenere che il piano del consumatore sia incapace di incidere sui rapporti preesistenti, significherebbe in ogni caso privare di sostanziale efficacia lo strumento previsto dalla L. 3/12, la cui finalità è, invece, proprio quella di consentire al debitore di definire la sua globale esposizione debitoria.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 2/2020 r.g. v.g., così provvede:

1) omologa il piano del consumatore proposto da SQUILLACE Salvatore (C.F. SQLSVT63L07C352H), nato a Catanzaro il 07.07.1963 ed ivi residente in Trav. Crotone n.8, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come integrata e depositata in data 13.10.2020;

2) dispone:

a) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;



- b) eventuali somme trattenute dal datore di lavoro dovranno essere versate al professionista incaricato, organo di gestione della crisi, per l'attuazione del piano;
- c) il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
- d) delega l'avv. Nicoletta Politelli, professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente; onera la stessa della comunicazione all'attuale datore di lavoro (e a quelli futuri se del caso) di effettuare il pagamento dello stipendio mensile, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;
- e) l'attribuzione all'Organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;
- f) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- g) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12bis L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione.

Si comunichi alle Parti e all'avv. Nicoletta Politelli.

Catanzaro, 12.01.2021

Il Giudice
dott. Luca Mercuri

